

XVI legislatura

**Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante
regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
(Atto del Governo n. 407)**

Ottobre 2011
n. 112



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Organizzazione del Ministero)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 (Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e per le relazioni istituzionali)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 4 (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari)</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 5 (Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca)</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 6 (Organismi operativi)</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 7 (Altri organismi e istituzioni)</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 8 (Dotazioni organiche e misure attuative)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 9 (Disposizioni finali)</i>	<i>31</i>

PREMESSA

Lo schema di regolamento è redatto ai sensi dell'articolo 2 commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con i quali è stato disposto, anche per i Ministeri: *a*) un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell' articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; *b*) la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

Lo schema in esame definisce la terza riorganizzazione operata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in due anni (D.P.R. 18/2008, D.P.R. 129/2009 e l'attuale), per cui la relazione illustrativa afferma che, come già per il D.P.R. 129/2009, si è scelto di operare la sostituzione integrale della precedente norma organizzatoria, al fine di consentire una lettura omogenea e lineare della norma stessa.

Il nuovo D.P.R., quindi, sostituisce integralmente il D.P.R. 129/2009 che viene perciò esplicitamente soppresso.

La soluzione individuata prevede di intervenire sull'attuale organigramma del Ministero rimodulando le articolazioni del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali ed il Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, mantenendo inalterato il numero delle Direzioni generali nel complesso e all'interno di ciascun Dipartimento.

L'intervento comporterà, in coerenza con la nuova fisionomia istituzionale, una ridefinizione delle competenze che interesserà anche l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi.

La relazione illustrativa afferma che il riordino persegue l'obiettivo di realizzare una maggior omogeneizzazione delle

competenze attribuite ai singoli Dipartimenti attraverso una più netta divisione fra competenze prettamente operative, che saranno attribuite al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca (già Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità) e competenze amministrative gestionali e relazionali, da attribuirsi al Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionali (già Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali).

In sintesi, il modello organizzativo adottato col provvedimento in esame comporta la creazione, in sostituzione della ex Direzione Generale dei servizi amministrativi (II Dipartimento), di una nuova e più articolata Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali da porsi alle dipendenze del I Dipartimento per il "coordinamento delle politiche europee ed internazionali per le relazioni istituzionali"; lo spostamento della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura dal I Dipartimento alle dipendenze del II Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca; il trasferimento delle funzioni di vigilanza, già attribuite a l.v. all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni delle frodi, dalla ex Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione ivi dislocata, alla Direzione generale delle prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.

Articolo 1

(Organizzazione del Ministero)

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei seguenti Dipartimenti: *a)* Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e per le relazioni istituzionali; *b)* Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca; *c)* Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Il comma 2 stabilisce che i capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo in esame, che peraltro conferma l'organizzazione delle macro strutture (Dipartimenti) già vigente ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129.

Più in generale, la RT afferma invece che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il D.P.R. n. 129 del 2009, ha già ottemperato a quanto disposto dall'articolo 74 del decreto legge 112/08 e pertanto, con il presente schema di D.P.R., si provvede a ridurre del 10%, rispetto a quanto indicato dal citato D.P.R. 129/2009, gli uffici dirigenziali di livello non generale, nonché la relativa dotazione organica dei dirigenti di II fascia del MiPAAF, e a ridurre del 10 per cento la spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del MiPAAF.

Quanto poi alla redistribuzione delle competenze tra i tre Dipartimenti del Ministero, la RT afferma che questa è stata effettuata nell'invarianza di spesa e nel quadro della sostenibilità delle attività spostate a livello di risorse finanziarie ed umane allocate nei suddetti dipartimenti.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto del dispositivo

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, posto che il dispositivo in esame si limita a confermare l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, articolata su n. 3 Dipartimenti - confermando, di fatto, l'impianto delle macro strutture che sono già previste dall'articolo 1 del Regolamento vigente per il medesimo dicastero - non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, appare però indispensabile soffermarsi in particolare sulla mancata conferma della norma di cui all'articolo 1, comma 3, del Regolamento vigente.

In tal senso, anche in considerazione della espressa clausola di invarianza riferita dalla RT circa il trasferimento delle competenze tra le direzioni generali dei Dipartimenti previsto dallo schema in esame - per effetto del previsto trasferimento delle risorse umane e

strumentali tra Dipartimenti, congiuntamente alle medesime competenze - va segnalato infatti che l'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di organizzazione vigente del MiPAAF, stabilisce espressamente che ogni direzione generale del ministero debba provvedere anche ad assicurare il coordinamento del settore rispetto alle intese raggiunte in sede di Conferenza permanente tra Stato e Regioni.

In proposito, va segnalato che nell'ambito della ridefinizione dei compiti della seconda Direzione generale ("Affari generali") del II Dipartimento, si stabilisce espressamente che, tra i compiti di tale "nuova" Direzione generale, vi siano proprio quelli dei "rapporti con le regioni e gli enti territoriali" del ministero.

Sul punto, andrebbe perciò confermato che, per i fini di cui al soppresso articolo 1, comma 3, del regolamento vigente, i compiti ivi originariamente previsti in materia di coordinamento con le politiche decentrate siano perseguiti in futuro dalla neo istituita direzione generale, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste a legislazione vigente.

Articolo 2

(Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e per le relazioni istituzionali)

Il comma 1 stabilisce che il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e per le relazioni istituzionali esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare e della pesca, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.

Il comma 2 enumera i compiti del Dipartimento a cui spetta in sintesi la cura, nelle materie di spettanza del Ministero, delle relazioni comunitarie,

internazionali e internazionali in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).¹

Il comma 3 stabilisce che il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, oltre n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale di cui uno relativo alla organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero:

a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, articolata in n. 7 uffici dirigenziali non generali²;

¹ Al II Dipartimento compete la cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri. Il Dipartimento cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; la cura dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esercita le attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); l'assicurazione del supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; la cura dell'attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero, l'esercizio delle competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, la cura delle campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole e i servizi informativi di pubblica utilità per i cittadini consumatori; lo svolgimento delle attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere. Il comma 2 prevede che restino ferme le competenze del Ministero dello sviluppo economico.

² I compiti della direzione generale sono i seguenti: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune, di seguito denominata: (PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agro alimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonché con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attività dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. Esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attività concernenti il *Codex alimentarius* di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963. Gestione degli accordi internazionali

b) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, articolata in n. 9 uffici dirigenziali non generali³.

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo.

La relazione illustrativa ribadisce invece che il I Dipartimento si articolerà in due Direzioni Generali: 1) Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea; 2) Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali.

Aggiunge poi che la descritta fisionomia determinerà un potenziamento della funzione di raccordo e coordinamento delle attività di competenza del Ministero tanto in proiezione internazionale che interna e consentirà, altresì, l'accentramento delle funzioni propriamente amministrative attraverso l'accorpamento delle branche

in materia di risorse biologiche; Gestione delle attività ministeriali in sede UNESCO; Regolamentazione comunitaria concernente la raccolta dati. Accordi con Paesi terzi. Misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.

³ I compiti sono: Gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonché attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; gestione della attività di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero, in raccordo con la direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare. Educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole. Servizi informativi di pubblica utilità per i cittadini consumatori anche con riferimento alla rivista AIOL. Attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere. Attività di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza Stato Regioni.

"risorse umane" e "affari generali" che faciliterà l'esercizio della funzione di indirizzo gestionale.

In coerenza con la nuova fisionomia organica, conclude la relazione illustrativa, il Dipartimento perderà la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura caratterizzata da una vocazione maggiormente operativa.

Al riguardo, per i profili di interesse, l'effetto del dispositivo è, in sintesi, quello della rideterminazione delle funzioni e dei compiti della seconda Direzione generale, le cui attuali competenze sono trasferite ad apposita Direzione generale del terzo Dipartimento. Occorre pertanto soffermarsi sugli effetti che tale riordino determinerebbe sulle competenze e sui quadri organici in forza del secondo Dipartimento, per come questi sono previsti dal regolamento vigente.

In proposito, infatti, quanto alla modificazione dei compiti della prima Direzione generale "politiche internazionali e dell'Unione europea" - che è già prevista dal regolamento vigente - è necessario segnalare che essa passa da una articolazione attuale in n. 9 uffici di seconda fascia, ad una articolazione in n. 7 uffici dirigenziali del medesimo livello.

Nel contempo, la totale ridefinizione dei compiti della seconda Direzione Generale degli "Affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali", in sostituzione della attuale Direzione generale della "Pesca marittima e dell'acquacoltura" (che si trasferisce al III Dipartimento), prefigura il passaggio della seconda direzione generale da una articolazione di n. 5 uffici, ad una di n. 9 uffici dirigenziali di livello non generale.

V'è da aggiungere poi che vengono assegnati al I Dipartimento nel suo complesso n. 2 incarichi dirigenziali generali con funzioni di *staff*, a fronte della unica posizione stabilita invece dal regolamento oggi in vigore.

In definitiva, il II Dipartimento del MiPAAF (n. 2 Direzioni generali) passa complessivamente dai n. 15 uffici di seconda fascia previsti dal regolamento vigente (1+9+5), ai n. 18 previsti dallo schema di regolamento in esame (2+7+9).

Sul punto, considerato che l'effetto d'impatto del riordino delle competenze si proietta sulla riduzione dei quadri organici, si avrà modo di ritornare poi nell'esame dell'articolo 8.

Articolo 3

(Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca)

Il comma 1 stabilisce che il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca esercita le competenze del Ministero in materia di sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare e della pesca, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico; sviluppo delle filiere bioenergetiche e non alimentari; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale.⁴

Il comma 2 afferma che il Dipartimento è articolato in n. 3 uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate, oltre ad un ufficio di livello dirigenziale non generale in posizione di *staff*:

a) Direzione generale dello sviluppo rurale e della competitività del comparto agroalimentare, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali⁵;

⁴ Il comma 1 dell'articolo 3 prevede poi che questo Dipartimento esercita le competenze in materia venatoria e gestione programmata della stessa tutela del consumatore nel settore agricolo e agroalimentare, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184, e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; elabora le linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo; cura gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'agriturismo. Elabora le linee di programmazione volte alla valorizzazione del comparto agriturismo nazionale. Cura gli adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizootie e attacchi parassitari; cura gli adempimenti connessi alla gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varietà di specie frutticole e di vite. Attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie.

⁵ A tale Direzione generale spetta anche trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; l'elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; le politiche e gli strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; il coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialità agricola giovanile e femminile; la risoluzione di problemi della pluriattività; il coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; i grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; l'attività di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto

b) Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, che si articola in 8 uffici dirigenziali non generali⁶.

c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali di livello non generale.⁷

legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; la gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; la gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato; le problematiche in materia di aiuti di Stato; i programmi nazionali di ricerca; l'indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; l'innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; gli studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; la salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varietà vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali. E inoltre la elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalità dell'impresa agricola e sulla pluriattività in agricoltura; gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'agriturismo; l'elaborazione delle linee di programmazione volte alla valorizzazione del comparto agriturismo nazionale e gli adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizootie e attacchi parassitari. attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attività agricola. Gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici.; la gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Gli adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varietà di specie frutticole e di vite. Attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie

⁶: elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agro alimentare, nonché della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo- logistico al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di attività agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; educazione alimentare non sanitaria; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali.

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo.

La relazione illustrativa ribadisce che il Dipartimento verrà privato della Direzione Generale dei servizi amministrativi (che confluisce, come anticipato, in una Direzione Generale alle dipendenze di altro Dipartimento) e si articolerà in tre Direzioni Generali:

- Direzione Generale della competitività per lo sviluppo rurale;
- Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare;
- Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (acquisita dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali per le relazioni istituzionali).

La soluzione illustrata comporterà l'accentramento in unica struttura delle principali competenze operative e la cessione delle funzioni di carattere amministrativo agevolando, in tal modo, la funzione, di direzione e coordinamento degli interventi e delle attività sul territorio.

Al riguardo, per i profili di interesse, l'effetto del dispositivo è, in sintesi, riconducibile alla rideterminazione delle funzioni e degli attuali compiti della terza Direzione generale, le cui competenze sono trasferite da apposita Direzione generale del secondo Dipartimento prevista dal regolamento vigente. Occorre pertanto soffermarsi sull'impatto che tale riordino determina, quale riflesso della nuova definizione delle competenze, sui quadri organici assegnati al II Dipartimento.

In proposito, infatti, quanto alla modificazione dei compiti della terza Direzione generale della "Pesca marittima e dell'acquacoltura"

⁷ I compiti sono i seguenti: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP). Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto; attività di controllo e vigilanza di tutte la autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224. Attività in sede comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell'acquacoltura. Attività in ambito internazionale concernenti istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l'ICCAT.

(ex Direzione generale dei servizi amministrativi) è necessario segnalare che essa passa da una articolazione attuale in n. 8 uffici, ad una articolazione in n. 5 uffici dirigenziali di secondo livello.

Nel contempo, la parziale ridefinizione dei compiti della prima Direzione Generale dello "Sviluppo rurale e della competitività del comparto agroalimentare" (corrispondente alla attuale Direzione generale della "Competitività per lo sviluppo rurale") vede il passaggio da una articolazione in n. 12 uffici, a n. 9 uffici dirigenziali di livello non generale.

Del pari, la seconda Direzione generale per la "Promozione della qualità agroalimentare" (corrispondente alla attuale Direzione generale dello "Sviluppo agroalimentare e della qualità") passa dalle attuali n. 11 posizioni dirigenziali, ai n. 8 uffici dirigenziali di seconda fascia previsti dalla schema in esame.

V'è da aggiungere poi che sono assegnati dallo schema in esame al II Dipartimento n. 2 posizioni dirigenziali di secondo livello, con funzioni di *staff*, a fronte della unica posizione analoga stabilita dal regolamento che oggi in vigore.

In definitiva, al complesso del II Dipartimento (n. 3 Direzioni generali), cui la l.v. assegna n. 23 uffici di seconda fascia (2+12+11+8), trova vede conferma una struttura in n. 23 uffici di seconda fascia, secondo l'articolazione stabilita dallo schema di regolamento in esame (1+9+8+5).

Anche sul punto, considerato che l'effetto d'impatto del riordino delle competenze va valutato anche rispetto alla riduzione dei quadri organici, si avrà modo di ritornare poi nell'esame dell'articolo 8.

Articolo 4

(Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari)

Il comma 1 stabilisce che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario e

vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale⁸.

Il comma 2 prevede che l'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e in un ufficio di livello dirigenziale non generale e, a livello territoriale, in dodici uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:

a) Direzione generale per il "riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore", che si articola in quattro uffici dirigenziali non generali⁹;

b) Direzione generale "della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari", che si articola in quattro uffici dirigenziali non generali¹⁰.

La RT non si sofferma sullo specifico dispositivo.

⁸ A esso spetta l'elaborazione di programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.

⁹ Ad esso spetta il riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato. comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionali.

¹⁰ I compiti sono i seguenti: programmazione delle attività istituzionali, monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi.

La relazione illustrativa afferma che l'Ispettorato manterrà l'attuale articolazione in due Direzioni Generali che assumeranno la denominazione di:

- Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;
- Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi alimentari.

In tema di attribuzioni, come anticipato, le funzioni di vigilanza saranno trasferite dalla prima delle suindicate Direzioni alla seconda.

La modifica si ritiene opportuna al fine di separare, attribuendole a diverse articolazioni, le competenze in materia di attività di ispettiva e di controllo finalizzata alla rilevazione di eventuali violazioni, da quelle relative all'adozione dei conseguenti (ed eventuali) provvedimenti di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, per i profili di interesse, l'effetto del dispositivo è, in sintesi, riconducibile al trasferimento delle funzioni di vigilanza dalla prima alla seconda Direzione generale, e una nuova determinazione delle strutture periferiche del Dipartimento. Occorre, pertanto, soffermarsi sugli effetti che tale riordino determina, quale riflesso della nuova definizione della sua articolazione, sui quadri organici ad esso assegnati.

In proposito, quanto alla modificazione dei compiti della seconda Direzione generale della "Prevenzione e contrasto alle frodi agroalimentari" (ex Direzione generale della prevenzione e repressione frodi) è necessario segnalare che essa vede confermata la articolazione attuale in n. 4 uffici dirigenziali non generali.

Del pari la nuova denominazione della prima Direzione generale "riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore" (ex Direzione generale "vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore") non modifica il contingente organizzativo, che rimane pari a quello stabilito a l.v. pari a n. 4 uffici dirigenziali di seconda fascia.

È da aggiungere poi che è riconosciuta dallo schema in esame al III Dipartimento anche una posizione dirigenziale di secondo livello, con funzioni di *staff*, mentre a livello periferico restano confermati i n. 12 uffici di livello dirigenziale non generale, a cui si aggiungono però i n. 4 laboratori periferici del medesimo livello, a fronte dei n. 5

laboratori, tutti di livello dirigenziale non generale, previsti dal regolamento vigente.

Dalla struttura periferica scompare nello schema in esame un laboratorio, di livello non dirigenziale.

In definitiva, il complesso del III Dipartimento (n. 2 Direzioni generali), a cui oggi sono assegnati a l.v. n. 26 uffici di seconda fascia (1+12+5+8), vede la struttura rideterminata in n. 25 uffici di seconda fascia (1+12+4+8).

Anche sul punto, in considerazione che dell'effetto d'impatto della riduzione dei quadri organici, si avrà modo di ritornare poi nell'esame dell'articolo 8.

Articolo 5

(Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca)

Il comma 1 stabilisce che il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, è soppresso.

Il comma 2 prevede che le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte nell'ambito della struttura del Gabinetto del Ministro, presso cui viene collocato il dirigente di prima fascia, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2009 quale vicepresidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca.

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo.

La relazione illustrativa nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che il dispositivo si limita a riallocare una posizione dirigenziale generale, si rinvia alle osservazioni formulate a tale proposito in merito alle riduzioni di organico esaminate all'articolo 8.

Articolo 6

(Organismi operativi)

Il comma 1 afferma che il Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze del Ministro, *svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.*

Il comma 2 prevede che il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, *svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari*, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Il comma 3 stabilisce che il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro *ed esercita funzioni di supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.*

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando la clausola di invarianza indicata all'articolo 9, comma 4, andrebbe confermato che dall'attuazione dei compiti previsti dall'articolo in esame non derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 7

(Altri organismi e istituzioni)

Il comma 1 prevede che nell'ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70.

Il comma 2 stabilisce che il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, è presieduto dal Capo di Gabinetto ed è composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale

(SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo,

Il comma 3 prevede che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il dispositivo prevede l'istituzione di un nuovo organismo amministrativo, di cui peraltro stabilisce sia le funzioni che la esatta composizione, si segnala che la sua attivazione dovrebbe accompagnarsi alla trasparente evidenziazione in RT di tutti i profili finanziari connessi al suo funzionamento.

Trattandosi di nuovi e maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, ne andrebbe perciò quantificata la prevedibile spesa, indicandone la relativa copertura finanziaria.

Quanto alla operatività della clausola di salvaguardia prevista ai sensi dell'articolo 9, comma 4, cioè alla ipotizzabile sostenibilità dei relativi oneri a valere degli stanziamenti di spesa già previsti a legislazione vigente, si rinvia alle questioni metodologiche rilevate a margine della richiamata disposizione.

Articolo 8

(Dotazioni organiche e misure attuative)

Il comma 1 stabilisce che le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali, adottate ai sensi dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché del personale che confluirà nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 2 prevede che, con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.

Il comma 3 afferma che fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti è fissato in n. 69 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione.

Il comma 4 prevede che con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.

Il comma 5 stabilisce che il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme in materia di impiego da parte del ministero degli esteri di personale delle PP.AA..

Il comma 6 prevede che in sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 8, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura

<i>Ruolo Agricoltura</i>	<i>Unità</i>
Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1 ^a fascia	8
Dirigente di 2 ^a fascia	44
Totale dirigenti	52
Area funzionale III	462
Area funzionale II	383
Area funzionale I	9
Totale aree funzionali	854
Totale complessivo	906

TABELLA B
(prevista dall'articolo 8, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo ICQRF

<i>Ruolo ICQRF</i>	<i>Unità</i>
Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1 ^a fascia	3
Dirigente di 2 ^a fascia	25
Totale dirigenti	28
Aree funzionali	
Area funzionale III	415
Area funzionale II	429
Area funzionale I	9
Totale aree funzionali	853
Totale complessivo	881

La RT esamina il dispositivo soffermandosi sugli effetti di riduzione delle piante organiche.

Nel dettaglio, gli effetti attesi dalle modifiche apportate alla precedente normativa sono le seguenti:

1) DIRIGENTI

la dotazione organica dei dirigenti di II fascia del Ministero, prevista dal D.P.R. n. 129/09, è di 77 unità, di cui 50 nel ruolo Agricoltura e 27 nel ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Lo schema di D.P.R. procede ad una riduzione di 8 posti dirigenziali, (10,5%), distribuiti, con riferimento alla dotazione organica prevista dal D.P.R. 129, secondo lo schema seguente:

	dotazione org. dirigenti II fascia D.P.R. 129/2009	SCHEMA DI DPR	RIDUZIONE
Ruolo Agricoltura	50	44	6
Ruolo ICQRF	27	25	2
Totale dotazione	77	69	8

La dotazione dei dirigenti di I fascia non viene modificata: si è proceduto allo spostamento di un posto dirigenziale generale dal Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, che viene soppresso, al Gabinetto del Ministro.

Per quanto concerne gli uffici di II fascia, la riduzione si è distribuita tra gli uffici nel modo indicato nella tabella seguente:

UFFICI DEL Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	DIR. GENERALI	UFFICI DI 2° FASCIA Schema di DPR	UFFICI 2° FASCIA DPR 129/09
GABINETTO DEL MINISTRO	1	3	2
<i>Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca</i>	SOPPRESSO		1
Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e per le relazioni istituzionali	1	2	1
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	1	7	9
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	1	9	8
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità	1	1	2
Direzione generale dello sviluppo rurale della competitività del comparto agroalimentare	1	9	12
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare	1	8	11
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	1	5	5
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari	1	1	1
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	1	4	4
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari	1	4	4
UFFICI TERRITORIALI E LABORATORI		16	17
TOTALE	11	69	77

Relativamente al risparmio conseguito dalla riduzione di n. 8 unità dirigenziali di II fascia tenuto conto del costo medio unitario dei predetti dirigenti, calcolato in 126.341 euro annui, il risparmio viene quantificato in 1.011.728 euro annui.

La RT specifica che il costo unitario dei dirigenti è stato così calcolato:

Costo medio unitario	Oneri Amm.	Costo totale
SPT	38,38%	
91.300	35.040,96	126.341

2) PERSONALE DELLE AREE

La base di riferimento della spesa da ridurre del 10% è calcolata sul costo unitario del personale comparto ministeri comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di previsione delle assunzioni in deroga per l'anno 2010 (valore al lordo degli oneri riflessi)

Le tabelle seguenti dettagliano il costo medio teorico per area, ottenuto tenendo conto delle fasce economiche presenti all'interno di ciascuna area.

Dotazione organica ruolo agricoltura (D.P.R. n. 129/2009, tab. A)

	fasce econom i ene	dotazione organica D.P.R. 129/09	Presenti al 30.11.2010	costo unitario compresi oneri riflessi	spesa teorica complessiva per fascia economica compresi oneri riflessi
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>(AxC)</i>
<i>area III</i>	F7	36	24	50.610	1.821.960
	F6	82	55	47.959	3.932.638
	F5	78	52	45.201	3.525.678
	F4	111	74	42.724	4.742.364
	F3	98	65	38.955	3.817.590
	F2	6	4	36.639	219.834
	FI	107	71	35.506	3.799.142
totale		518	345		21.859.206
costo medio area III					42.199
area II	F6	8	4	36.151	289.208
	F5	101	67	35.232	3.558.432
	F4	101	67	34.194	3.453.594
	F3	100	66	32.477	3.247.700
	F2	111	73	30.389	3.373.179
	FI	5	3	28.770	143.850
totale		426	280		14.065.963
costo medio area II					33.019
area I	F3	2	1	28.922	57.844
	F2	2	2	27.983	55.966
totale		4	3		113.810
Costo medio area I					28.453

Dotazione organica del Ruolo Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (D.P.R. n. 129/2009, tab. B)

	fasce economiche	dotazione organica D.P.R. 129/09	presenti al 30.11.2010	costo unitario compresi oneri riflessi	spesa teorica complessiva per fascia economica compresi oneri riflessi
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>(Ax C)</i>
<i>Area III</i>	F7	30		50.610	.518.300
	F6	54	52	47.959	2.589.786
	F5	19	18	45.201	858.819
	F4	105	101	42.724	4.486.020
	F3	166	159	38.955	6.466.530
	F2	24	23	36.639	879.336
	FI	61	58	35.506	165.866
		459	411		8.964.657
costo medio area III					41.317
<i>Area II</i>	F6	2	1	36.151	72.302
	F5	12	11	35.232	422.784
	F4	165	144	34.194	5.642.010
	F3	215	188	32.477	6.982.555
	F2	48	42	30.389	1.458.672
	FI	37	32	28.770	1.064.490
		479	418		15.642.813
costo medio area II					32.657
<i>Area I</i>	F3	2	1	28.922	57.844
	F2	1	1	27.983	27.983
	FI	7	7	27.101	189.707
		10	9		275.534
costo medio area I					27.553

Sulla base dei predetti costi medi si è provveduto alla riduzione della dotazione organica per Area, secondo il prospetto seguente:

Nuova dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

	costo medio unitario	dpr 129/09 unità	spesa teorica dpr 129/09	bozza dpr unità	spesa teorica bozza dpr	riduzione unità	riduzione spesa	riduzione spesa valori %
ruolo agricoltura								
Area funzionale III	42.199	518	21.859.206	462	19.496.049	56	2.363.157	10,8
Area funzionale II	33.019	426	14.065.963	383	12.646.159	43	1.419.804	10,1
Area funzionale I	28.453	4	113.810	9	256.073	5	142.263	125,0
Totale aree funzionali		948	36.038.979	854	32.398.280	94	3.640.699	10,1

	costo medio unitario	dpr 129/09 unità	spesa teorica dpr 129/09	bozza dpr unità	spesa teorica bozza dpr	riduzione unità	riduzione spesa	riduzione spesa valori %
Ruolo ICQRF								
Area funzionale III	41.317	459	18.964.657	415	17.146.694	44	1.817.963	9,6
Area funzionale II	32.657	479	15.642.813	429	14.009.952	50	1.632.861	10,4
Area funzionale I	27.553	10	275.530	9	247.977	1	27.553	10,0
Totale aree funzionali		948	34.883.000	853	31.404.623	95	3.478.377	10,0

	costo medio unitario	dpr 129/09 unità	spesa teorica dpr 129/09	bozza dpr unità	spesa teorica bozza dpr	riduzione unità	riduzione spesa	riduzione spesa valori %
Totale aree funzionali MIPAAF	-	1.896	70.921.979	1.707	63.802.903	189	7.119.076	10,04

La RT prosegue affermando che la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale è dunque di 7.119.076 euro, pari al 10,04% della spesa complessiva della dotazione organica prevista dal D.P.R. 129 del 2009.

Si fa presente che l'obiettivo di riduzione della spesa del 10% è stato raggiunto attraverso la riduzione più marcata dei posti dell'area funzionale III, anche al fine di ricostruire una dotazione organica nell'Area I che i passaggi di area del passato avevano pressoché azzerato.

Si fa inoltre presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito della ristrutturazione operata in attuazione dell'articolo 74 del DL. 122/08, aveva già abbassato la

percentuale di personale adibito a funzioni di supporto a meno del 10% del totale (9,9%).

Il prospetto seguente riassume i risparmi complessivamente attesi dal riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Prospetto di sintesi dei risparmi attesi dal riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

	dpr 129/09 unità	spesa teorica dpr 129/09	bozza dpr unità	spesa teorica bozza dpr	riduzione unità	riduzione spesa euro	riduzione spesa valori %
Totale aree funzionali MiPAAF	1.896	70.921.979	.1.707	63.802.903	-189	7.119.076	10,04
Totale dirigenti II fascia	77	9.728.257	69	8.717.529	-8	1.010.728	10,4
totale risparmi attesi						8.129.804	

Per quanto riguarda la previsione di assorbimento del personale dipendente dall'ex Centro di Portici, confluito nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto legge n. 78/2010, l'articolo 9 dello schema di D.P.R. specifica che le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al regolamento e includono il personale (due unità a tempo indeterminato) che confluirà nel Ministero proveniente dal Centro predetto.

Al riguardo, per i profili di copertura, va premesso che l'Allegato 7 al decreto legge n. 194/2009, nel testo definitivo, non associa effetti di correzione ai tendenziali di spesa in riferimento alla misura indicata dall'articolo 2, commi 8-bis e seguenti, cui si raccorda espressamente l'attuazione del provvedimento in esame.

Dunque, quanto agli effetti finanziari attesi dalle riduzioni di organico che si dispongono, essi non sono comunque da raffrontare con un cifrato effetto "correttivo" che sia da considerare già scontato nei tendenziali di spesa a l.v.

Ciò nondimeno, prendendo in esame il dispositivo di riduzione degli organici nel suo profilo "metodologico", occorre anzitutto partire

dalla differente criterio indicato dalla norma primaria di cui il provvedimento in esame costituisce attuazione, al fine di pervenire a conclusioni circa la piena corrispondenza della metodologia adottata rispetto ai criteri espressamente previsti dalla norma "madre".

Come riferito in premessa, la riduzione degli organici di cui al provvedimento in esame rappresenta l'attuazione delle norme in materia razionalizzazione degli organici, previste ai sensi l'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

In particolare, il citato comma 8-*bis* prevede, alla lettera *a*), che, sulla base della riduzione già disposta sugli organici per effetto dell'articolo 74 della legge n. 112/2008, si debba provvedere ad una ulteriore riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali: modulandosi, per l'appunto, tale riduzione, su di un criterio quantitativo (il numero degli uffici), perciò conseguendone che la riduzione dovrebbe proiettarsi sul numero dei dirigenti in organico.

Per contro, la lettera *b*) del citato comma 8-*bis* dell'articolo 2 del dl 194/2009, stabilisce invece che l'altra analoga riduzione (10% degli organici del personale non dirigenziale) sia da rapportare alla spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, così come scaturente dalle riduzioni già disposte a suo tempo in attuazione dell'articolo 74 del decreto legge n. 112/2008.

Ebbene, rispetto ai profili di calcolo - pure dettagliatamente rappresentati dalla RT - occorre formulare alcune distinte valutazioni in ordine ai metodi di volta in volta adottati, non meno che ai criteri di computo dei risparmi, circa l'effettività dei medesimi.

In particolare, anzitutto quanto alle riduzioni che hanno interessato gli uffici dirigenziali del MiPAFF, si osserva quanto segue:

1) Per i profili di copertura:

La RT basandosi sulla rideterminazione degli uffici del dicastero, segnala che il provvedimento opera una riduzione degli uffici dirigenziali pari complessivamente a n. 8 unità, passando gli stessi dai n. 77 previsti dal D.P.R. 129/2009 ai n. 69 derivanti dal riordino in esame.

In proposito, occorre anzitutto sottolineare che la riduzione ha interessato esclusivamente la dotazione degli uffici dirigenziali di

livello non generale, dal momento che quelli invece di rango "generale", fermo restando la diversa articolazione disposta per effetto della soppressione dell'incarico previsto a l.v. presso il cessato Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca (articolo 5) - soppressione che é stata poi "compensata" dal un nuovo incarico previsto *ad hoc* nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione - sono rimasti invariati in n. 11 unità complessive.

È chiaro, come più volte sottolineato, che dalla previsione di una rideterminazione degli incarichi dirigenziali alla possibilità concreta che possano trarsi economie di spesa, il passaggio non è affatto immediato e conseguente, dal momento che, come noto, risparmi di spesa non possono che derivare dalla riduzione di contingenti organici effettivamente "coperti", e non rispetto ai posti "teoricamente" disponibili.

In tal senso, va infatti ribadito nuovamente che la costruzione degli stanziamenti di spesa a l.v. destinati alle retribuzioni del personale, relativi ai quadri organici, è calibrata sulle reali presenze secondo la nota metodologica degli "anni-persona", e non sulle dotazioni di "diritto" previste dalla legge.

A rigore, per i profili di attenzione, ne segue che una valutazione circa l'ammontare complessivo dei risparmi conseguibili non può che derivare dalla acquisizione di dati puntuali circa la situazione degli incarichi dirigenziali effettivamente ad oggi coperti, e alla loro "cessazione" per effetto della riduzione disposta col provvedimento in esame¹¹.

Sul punto, in particolare, appaiono di particolare significato metodologico le puntualizzazioni fornite anche nel parere del Consiglio di Stato, che si richiamano a quelle a suo tempo formulate dallo stesso organo al D.P.R. 169/2009, allorché presso il MiPAFF risultavano in servizio solo n. 60 dirigenti, conseguendone che la riduzione organica prevista dal provvedimento in esame (da n. 77 a n. 69 posizioni di II fascia) non dovrebbe di fatto portare alla realizzazione di risparmi effettivi di spesa nell'immediato¹².

Sul punto specifico, considerando che al dispositivo vengono associati effetti riduttivi di spesa stimati in oltre un milione di euro annui andrebbero perciò richiesti specifici chiarimenti al governo.

¹¹ Consigli di Stato, deliberazione n. 3595 del 2010, 28 settembre 2011.

¹² Da una ricognizione del Ruolo dei dipendenti del MiPAAF aggiornata al 30 giugno 2010 risultavano in servizio n. 58 dirigenti tra prima e seconda fascia.

Infine, per quanto concerne i profili attinenti alla determinata soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca (articolo 5) e alla conseguente eliminazione del relativo posto dirigenziale di livello generale previsto dal D.P.R. 129/2009, andrebbe valutato se, a rigore - stante la prevista dislocazione del medesimo incarico dirigenziale generale presso il Gabinetto del Ministro - non debba a ciò corrispondere anche il simultaneo adeguamento della dotazione organica prevista in riferimento agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, rispetto a quella di cui al D.P.R. n. 303 del 2001.

Ad ogni buon conto, va comunque segnalato che a rigore la cessazione dell'organo/ufficio per cui era originariamente previsto dalla l.v. un incarico dirigenziale di livello generale, dovrebbe comportare anche la cessazione della relativa posizione in organico, dovendo risultare dalle riduzioni in esame una piena corrispondenza tra dotazioni organiche e fabbisogni dei dicasteri.

Sul punto, si rinvia alle puntuali coordinate metodologiche fornite in tal senso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 9/2010¹³.

2) Profili di quantificazione:

La RT espone i parametri relativi al costo medio per singolo dirigente, il dato relativo agli oneri a carico dell'amministrazione e quindi quello riferito al costo medio totale comprensivo degli oneri.

In proposito, posto che l'ammontare dei risparmi di spesa indicati dalla RT deriva dal calcolo del valore della retribuzione dirigenziale indicata come "media" moltiplicata per il numero delle posizioni organiche di cui si prevede la soppressione, appare indispensabile anche l'acquisizione dei dati di dettaglio concernenti i

¹³ In proposito, si segnala la nota della funzione pubblica, ove si afferma che "le amministrazioni devono realizzare, nei loro atti organizzativi, una piena corrispondenza tra le strutture o i posti di funzione dirigenziale e i posti previsti in dotazione organica. Questi ultimi, infatti, devono essere tutti censiti con indicazione di quelli che attengono alle strutture, di quelli che rientrano nell'ambito della diretta collaborazione con l'organo politico, nonché di quelli relativi agli incarichi concernenti funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Non sono, ovviamente, ammessi posti di funzione dirigenziale superiori al contingente di dotazione organica approvato e ridotto ai sensi della normativa in esame." Cfr. MINISTERO DELL'INNOVAZIONE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 9/2010, pagina 7.

singoli elementi "medi" della retribuzione, distinguendo i valori concernenti la retribuzione tabellare, e quelli medi di posizione - distintamente per parte fissa e variabile - nonché di risultato.

In proposito, si segnala che da una ricognizione del dato della retribuzione "media" complessiva per singolo dirigente, così come tratta dal Conto Annuale 2009 elaborato dalla RGS, emergerebbe una lieve differenza rispetto al costo unitario medio, in ragione annua, indicato dalla RT¹⁴.

Analoghe ulteriori annotazioni vanno poi formulate per quanto concerne la metodologia di calcolo degli effetti finanziari ipotizzabili in relazione alla riduzione prevista delle piante organiche del personale non dirigenziale del MiPAAF, nei termini stabiliti secondo le coordinate previste dall'articolo 8, comma 8-*bis*, lettera b), del decreto legge n. 194/2009 (riduzione equivalente ad una minore spesa a regime pari al 10 per cento di quella complessivamente sostenuta).

In particolare, si segnala:

1) Per profili di copertura.

In termini analoghi a quanto rilevato in relazione alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale, anche per la riduzione disposta sulla dotazione organica del personale non dirigenziale l'ammontare dei risparmi effettivi dipenderà chiaramente dal numero delle posizioni ad oggi effettivamente occupate, e che non potranno più esserlo in futuro per effetto della citata riduzione.

Sul punto, si segnala la tavola della RT relativa sia al personale di ruolo del MIPAF che a quello appartenente all'ispettorato centrale della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari (tabella A e B della RT), laddove emerge in tutta chiarezza che, ben aldilà dei profili adottati nel computo dei posti, i contingenti relativi alla platea dei dipendenti effettivamente presenti per fascia professionale

¹⁴ Il costo medio dei dirigenti di II fascia del MIPAFF indicato dalla RGS sarebbe pari a 89.058 euro, a cui andrebbero aggiunti gli oneri a carico del datore di lavoro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Conto Annuale 2009*, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., link retribuzioni medie sul sito del MEF.

assommerebbe complessivamente ad appena 1.466 unità, a fronte delle a 1.896 unità previste dal D.P.R. 129/2009 (il 77 % circa)¹⁵.

Orbene appare chiaro che, in tal modo, pur considerando che i tendenziali a legislazione vigente non scontano effetti di risparmio associati alle norme di cui all'articolo 2, commi 2-*bis* e seguenti, del decreto legge n. 194/2009, è chiaro che la stima dei risparmi attesi, correlati alla riduzione di unità organiche per n. 189 unità, contrasterebbe con il fatto che numerose posizioni organiche siano vacanti; ciò detto, atteso che nelle tre aree - almeno al 30 novembre 2011 - risultavano carenze di organico pari complessivamente a n. 430 unità rispetto all'organico c.d. di "diritto", ben oltre il numero di unità di cui si prevede la riduzione.

In proposito, anche alla luce delle coordinate metodologiche fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare n. 9/2010, emerge appieno la portata dell'impatto amministrativo delle riduzioni organiche disposte in attuazione della norma di cui all'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto legge n. 194/2009, che è quella di evitare comunque la formazione di posizioni "soprannumerarie".

La citata circolare riferisce, infatti, che una volta determinata l'entità del risparmio di spesa da realizzare (sia pure in linea "teorica"), si dovrà procedere all'individuazione delle posizioni da eliminare nell'ambito delle aree; operazione questa che dovrà avvenire evitando la creazione di situazioni "soprannumerarie", per cui le citate riduzioni dovranno essere effettuate prioritariamente seguendo il criterio della completa compensazione a valere di tutte le "vacanze" disponibili¹⁶.

Sul punto, considerato che la RT associa espressamente una previsione di risparmi di spesa precisamente cifrati, e pari a 7.119.076 euro, andrebbe richiesto un chiarimento al Governo.

Infine, si segnala che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (T.U.I.P.) prescrive che la determinazione degli organici delle Amministrazioni debba correlarsi agli effettivi fabbisogni per carichi di lavoro, per cui andrebbe chiarito se le riduzioni organiche più volte intervenute negli ultimi anni possano produrre, prima o poi, effetti sulla funzionalità della amministrazioni

¹⁵ Da una ricognizione del Ruolo del personale dei MiPAAF aggiornata al 30 giugno 2010 il numero dei dipendenti effettivamente presententi risultava ancora più basso e pari a 1.006 unità.

¹⁶ Vedi nota n. 11.

compromettendone l'effettiva capacità di far fronte ai loro compiti d'istituto.¹⁷

2) Per i profili di quantificazione

In premessa, dal punto di vista metodologico, va sottolineato che i risparmi quantificati dalla RT si basano sul costo unitario lordo di ciascun profilo professionale delle tre aree del personale del personale del MIPAFF.

Sul punto, posto che è altresì fornita dalla RT la situazione dei presenti al 30 novembre 2010, sembrerebbe utile l'acquisizione di una dettagliata situazione delle unità assegnate a ciascun dipartimento del Ministero, fornendosi altresì i contingenti di personale assegnato anche alle unità periferiche.

Quanto ai parametri adottati per la stima degli oneri unitari, sembrerebbe altresì utile l'acquisizione dei dati concernenti le componenti della retribuzione unitaria lorda, nonché in merito ai parametri impiegati nella determinazione degli oneri a carico del datore di lavoro¹⁸.

¹⁷ In proposito, si segnalano i dati riportati dalla Corte dei Conti nell'ambito della relazione annuale sul costo del lavoro, laddove, in una tavola che rappresenta i tassi di scopertura delle dotazioni organiche nel triennio 2007/2009, distintamente per comparti di contrattazione, emerge che i Ministeri presentavano un tasso pari al 187 per cento circa. Dato che, considerando le riduzioni disposte successivamente e quelle ancora da attivare in forza dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 138/2011, e del previsto blocco del *turn over* sino al 2014, appare suscettibile di flettere sensibilmente nei prossimi anni. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR., Relazione annuale sul costo del lavoro pubblico, maggio 2011, pagina 55.

¹⁸ In proposito appaiono di portata chiarificatoria le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica nella circolare n. 9 del 2010, in cui si afferma che: "Il costo medio si calcola considerando per ogni singola fascia retributiva il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL vigente, nonché il trattamento economico accessorio individuato sulla base del predetto CCNL e del relativo Contratto integrativo di amministrazione certificato dai competenti organi di controllo, ivi compresi gli oneri a carico del datore di lavoro. La riduzione del dieci per cento si applica sul costo complessivo della dotazione organica così calcolato. Una volta determinata l'entità del risparmio di spesa, l'individuazione delle posizioni da eliminare nell'ambito delle aree avverrà utilizzando i medesimi criteri di quantificazione sopra indicati. Cfr. MINISTERO DELL'INNOVAZIONE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 9/2010, pagina 7.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

Il comma 1 prevede che ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Il comma 2 afferma che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni.

Il comma 3 prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del MIPAFF oggi vigente.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza, riferendo che dall'attuazione del regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

Al riguardo, posto che i primi tre commi recano disposizioni di mero rilievo ordinamentale, appare invece necessario soffermarsi sulla clausola di neutralità iscritta nel comma 4.

In proposito, ribadendo quanto segnalato più volte - anche di recente - occorre sottolineare che la mera apposizione di una clausola di neutralità non può costituire una formula o una modalità in sé che assicuri dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a ragione dell'attuazione di nuovi moduli organizzativi o soluzioni procedurali.

In tal senso, occorre ribadire che la stessa legge di contabilità prescrive all'articolo 17, comma 7, quarto periodo, che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino a dette clausole, la RT di accompagnamento debba indicare anche i dati e gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Sul punto, occorre segnalare che anche la Corte dei Conti, in una recente relazione quadrimestrale sulla tipologie delle coperture delle nuove leggi di spesa non ha mancato di sottolineare la necessità di una maggiore attenzione proprio agli aspetti concernenti la copertura

"amministrativa" delle leggi, allorché le norme risultino accompagnarsi ad una affermazione di neutralità finanziaria¹⁹.

¹⁹ La Corte si è spinta ad affermare che la relazione tecnica, in altri termini, anche attraverso il contributo delle amministrazioni interessate, dovrebbe, opportunamente, contenere una quantificazione del maggior impegno richiesto ai dipendenti ed una ricognizione dei margini di operatività degli uffici in modo da favorire l'adozione di misure organizzative che consentano il pieno svolgimento dei nuovi compiti, senza pregiudizi o rallentamenti dell'ordinaria attività istituzionale. Cfr. CORTE DEI CONTI, III Relazione quadrimestrale del 2010, pagina 2 e seguenti.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>